REGIONE PIEMONTE

1970 | 2020 PIEMONTE valori comuni Una regione, tante storie

D.I.R.M.E.I.

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
funzionale a valenza regionale
"Malattie ed Emergenze Infettive"

Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria

sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Protocollo n.

Torino,

Classificazione
Allegati n.

Ai Direttori Generali delle ASR
Ai Direttori Sanitari delle ASR
Ai Direttori dei Distretti
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai coordinatori locali per il contact tracing
Ai Responsabili dei Servizi di
Igiene e Sanità Pubblica (SISP)

L o r o S e d i

OGGETTO: *COVID-19. Aggiornamento indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi e dei contatti stretti.*

Alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico della COVID-19 sul territorio regionale che evidenzia un incremento significativo delle positività per SARS-CoV-2 nella popolazione piemontese con un Rt medio che ha raggiunto il valore di 1,83 nell'ultimo Report di monitoraggio, inerente i dati relativi alla settimana 12-18 ottobre 2020 (aggiornati al 20 ottobre 2020), in fase di validazione;

preso atto che già con il precedente Report 22, con un valore di Rt pari a 1,43, lo scenario epidemiologico di riferimento, tra quelli previsti dal documento del Ministero della Salute/ISS: "*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*", per la Regione Piemonte era quello della Fase 3;

preso atto che tra le raccomandazioni fornite nel sopra citato Report vi era anche il richiamo all'uso appropriato degli strumenti diagnostici e di screening, nel contesto di una valutazione del rischio epidemiologico, e della corretta esecuzione delle procedure di isolamento e quarantena quando indicate;

valutata la situazione di difficoltà, da parte delle ASL, legata all'elevato numero di casi positivi ed all'aumento dei soggetti sintomatici, ed alla conseguente esigenza, in linea con quanto previsto dal sopra citato documento di rimodulare le misure di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti;

Richiamate le indicazioni inerenti la materia, fornite dai diversi documenti Ministeriali e dell'ISS anche alla luce della circolare Ministero della Salute prot.n.0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente per oggetto: "COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";

Richiamata la nota della Unità di Crisi e della Regione Piemonte, prot.n.32669 del 14 ottobre 2020 con la quale venivano fornite indicazioni per l'applicazione della durata ed il termine della quarantena in relazione al setting scolastico;

Ritenuto di dover adeguare le attuali modalità operative per la gestione del contact tracing, dell'isolamento e della quarantena per tutte le attività delle ASL richiamando le indicazioni del Ministero della Salute e dell'ISS e rendendole facilmente accessibili ai servizi interessati, si richiamano di seguito alcune definizioni e si riassumono le indicazioni operative.

La definizione di quarantena e isolamento

L'isolamento dei casi di COVID-19 e la messa in quarantena dei contatti dei casi sono misure di sanità pubblica fondamentali che aiutano a proteggere la popolazione dal contagio, impedendo l'esposizione a persone che hanno o possono avere una malattia contagiosa e così facendo evitando l'insorgenza di casi secondari e quindi interrompendo la catena di trasmissione.
Quarantena e isolamento indicano situazioni diverse ma i due termini vengono spesso utilizzati erroneamente in maniera interscambiabile.
La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone che non sono ammalate ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. L'obiettivo è di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. Un ulteriore obiettivo è di evitare la trasmissione asintomatica dell'infezione.
L'isolamento, invece, si riferisce alla separazione delle persone infette o malate, contagiose, dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell'infezione e la contaminazione degli ambienti.
La quarantena viene trasformata in isolamento, disposto dalla ASL, in caso di esito positivo del tampone.

I soggetti che devono essere posti in quarantena/isolamento domiciliare e monitorati a domicilio (o in struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato) sono:
1. Contatti stretti di caso
2. Pazienti che vengono dimessi dall'ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi.
3. Pazienti COVID-19 positivi paucisintomatici non ricoverati con assenza di fattori di rischio
(Circolare Ministero della Salute n. 7865 del 25 marzo 2020).

La definizione di contatto stretto

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

* *Sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.*

Le misure da adottare

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In questa fase è opportuno non ripetere tamponi quando il tampone sia positivo al 10° e al 17° giorno ma attendere il ventunesimo giorno. Maggiori precauzioni andranno adottate per gli operatori sanitari sulla base del parere tecnico-scientifico del DIRMEI (allegato parere DIRMEI).

Contatti stretti

Azioni individuali.
Rimanere in quarantena per 14 giorni presso il domicilio, con divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e di contatti sociali (ad esclusione degli operatori sanitari). La quarantena potrà essere ridotta a 10 giorni con un test negativo per COVID 19 Automonitoraggio per la comparsa di segni/sintomi compatibili con COVID-19 Misurare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno Evitare l'uso di farmaci che riducono la febbre (es. paracetamolo) per alcune ore prima di misurare la temperatura. Se è necessario assumere questi farmaci, avvisare la ASL. Rimanere raggiungibile dalle autorità di sanità pubblica per le attività di sorveglianza Seguire le buone pratiche respiratorie (es. galateo della tosse, uso mascherina chirurgica) e una rigorosa igiene delle mani Rispettare le misure di distanziamento fisico tenendo una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone. In caso di insorgenza di sintomi, isolarsi immediatamente e consultare il proprio medico, preferibilmente telefonicamente, seguendo le raccomandazioni delle autorità di sanità pubblica locali per ulteriori indicazioni.
Azioni di Sanità Pubblica
Indicare la necessità di rimanere in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultima esposizione con il caso o 10 giorni con l'effettuazione di un test in decima giornata. Fornire ai contatti le indicazioni per l'automonitoraggio dei sintomi. Sorveglianza attiva mediante telefonate, e-mail o messaggi di testo, per verificare lo stato di salute del contatto e assicurarsi che la persona stia osservando la quarantena in maniera sicura, sostenibile ed efficace per impedire la trasmissione dell'infezione (tali attività dovranno essere svolte, in particolare in questa fase al MMG). Testare i contatti sintomatici (anche con sintomi lievi) Informare i contatti sulle misure di prevenzione dell'infezione e consegnare a ciascuno un foglio informativo. Informare MMG e PLS

Contatti stretti e analisi

Contesto	*Tipologia di analisi*	*Azioni da adottare*
Contatto stretto ma convivente con soggetti fragili cosi come individuati dalla Circolare n.13 del 04/09/2020	Tampone rino-faringeo test molecolare o ricerca antigene all'inizio della quarantena con possibilità di ripeterlo in decima giornata	Quarantena(14 giorni o 10 + test) o in caso di positività, isolamento per 10 giorni +test
Contatto stretto e non convivente con soggetti fragili	*In questa fase solo se risorse lo consentono per finalità di contact tracing:* Tampone oro-naso-faringeo da effettuare in tempi compatibili con i tempi di incubazione test ricerca antigene o molecolare con possibilità di ripeterlo in decima giornata	Quarantena(14 giorni o 10 + test) quarantena di coorte*
Contatto stretto Operatore Sanitario presso strutture sanitarie	Tampone oro-naso-faringeo da effettuare in tempi compatibili con i tempi di incubazione, (almeno 72 ore dal contatto) ricerca antigene o molecolare e da ripetersi dopo 5-7 giorni	Non si applica la quarantena, puo' lavorare con utilizzo rigoroso di DPI previsti dalla mansione e rispettare le **misure di isolamento domiciliare (esclusivamente casa lavoro)** (DL del 17 marzo 2020 n.18)
Contatto stretto Operatore Sanitario con conviventi	Valutazione sulla effettiva possibilità di assicurare isolamento dal convivente: **in caso affermativo** Tampone oro-naso-faringeo da effettuare in tempi compatibili con i tempi di incubazione, (almeno 72 ore dal contatto) ricerca antigene o molecolare e da ripetersi dopo 5-7 giorni **in caso dubbio o negativo** quarantena con tampone antigenico in decima giornata	Non si applica la quarantena (DL del 17 marzo 2020 n.18) e puo' lavorare con utilizzo rigoroso di DPI previsti dalla mansione **solo quando siano possibili misure di isolamento domiciliare efficaci (esclusivamente casa lavoro)** In altri casi quarantena per 10 giorni + test
Contatto stretto operatore funzione di pubblico interesse: - scuola - pubblica sicurezza - vigili del fuoco - strutture giudiziarie	Tampone oro-naso-faringeo da effettuare in tempi compatibili con i tempi di incubazione, (almeno 72 ore dal contatto)	Non si applica la quarantena, puo' lavorare con utilizzo rigoroso di DPI previsti dalla mansione e rispettare le **misure di isolamento domiciliare (esclusivamente casa lavoro)** (DL del 17 marzo 2020 n.18)
Contatto di contatto stretto	*Analisi non consigliate fatte salve valutazioni del rischio*	Nessun provvedimento

** La quarantena di coorte prevede, in questa fase epidemiologica, la possibilità di estendere il provvedimento ad un gruppo di persone che siano in uno stesso ambiente (es. aula scolastica, locale di una palestra, spogliatoio, ecc.) contemporaneamente ad un soggetto risultato positivo riducendo quindi il tempo necessario ad una valutazione approfondita di ogni soggetto per capire se si tratta di un contatto stretto o di un contatto casuale.*

Evidenziando l'importanza strategica che rivestono queste attività in questo momento per evitare un nuovo *lock down*, si richiede la massima collaborazione nella corretta attuazione delle misure riportate e la massima attenzione nell'utilizzo corretto delle risorse che devono essere orientate prioritariamente alla tempestiva presa in carico dei soggetti sintomatici per la effettuazione dei test, la presa in carico dei soggetti positivi, al loro isolamento ed alla messa in quarantena altrettanto tempestiva dei contatti stretti.

Le altre attività quali sorveglianza attiva, test sui contatti stretti asintomatici per la ricerca attiva di nuovi casi, test per ridurre la durata della quarantena, saranno effettuate solo in assenza di ritardi sullo svolgimento delle attività prioritarie.

Le presenti indicazioni sostituiscono tutte le precedenti.

La quarantena attiva (casa lavoro, lavoro casa) si applica, fatte salve esigenze specifiche valutate a livello locale, solo per gli operatori delle funzioni indicate.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Allegati:

- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. (Versione del 24 luglio 2020).
- Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 "Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID 19 (Versione del 25 giugno 2020)
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (Versione del 28 agosto 2020);
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e del Ministero della Salute n.13 del 04/09/2020 "aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori ed alle lavoratrici fragili";
- Circolare Ministero della Salute Prot.n.0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P con oggetto:"COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";
- Parere dirmei del 26/10/2020 con oggetto: "Covid 19 nuove indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena reimmissione in comunita' di soggetti positivi a lungo termine. Parere tecnico valutazione contagiosita'".

Firma valida
Digitally signed by: Teresa Emanuele
Date: 2020.10.27 10:11:15 CET

Il Responsabile Scientifico
DIRMEI
G. Di Perri

Il Responsabile Sorveglianza Lavoratori Sanitari DIRMEI
T. Emanuele

Il Direttore del DIRMEI
E. Marino

Il Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria
B. Griglio
GRGBTL61P28L219V/GRIGLIO/BARTOLOMEO
Firmato digitalmente da GRGBTL61P28L219V/GRIGLIO/BARTOLOMEO
Data: 2020.10.27 10:41:08 +01'00'

Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 TORINO